



Bilancio semestrale abbreviato
al 30 giugno 2022

particolare, nella seguente tabella viene fornita evidenza della variazione delle consistenze dei fondi di quiescenza, nell'ipotesi di aumentare o diminuire il tasso di attualizzazione e di inflazione di 25 punti base rispetto ai parametri effettivamente utilizzati.

		Variatione fondi a prestazione definita in termini assoluti	Nuovo Importo valore attuale del Fondo	Variatione fondi a prestazione definita in termini percentuali
Tasso di inflazione	+ 0,25%	11	789	1,41%
Tasso di inflazione	- 0,25%	(11)	767	-1,41%
Tasso di attualizzazione	+ 0,25%	(11)	767	-1,41%
Tasso di attualizzazione	- 0,25%	11	789	1,41%

6. Piani relativi a più datori di lavoro

Non sono presenti piani relativi a più datori di lavoro.

7. Piani a benefici definiti che condividono i rischi tra entità sotto controllo comune

Non sono presenti piani a benefici definiti che condividono i rischi tra entità sotto controllo comune.

10.6 Fondi per rischi e oneri - altri fondi

Informazioni sui principali contenziosi passivi

Si premette che la Banca si è avvalsa della possibilità concessa dallo IAS 37 par. 92 di non fornire informativa di dettaglio sull'ammontare degli accantonamenti ai fondi stanziati a bilancio a fronte dei singoli rischi qualora tali informazioni possano seriamente pregiudicare e/o indebolire la propria posizione nei contenziosi e/o in potenziali accordi transattivi.

La Curatela del Fallimento "CE.DI. Puglia Scarl" in liquidazione (ora Beneficiaria 67) ha promosso, nei confronti della Banca, due giudizi per revocatoria, di cui *i)* uno per il rapporto già radicato presso la ex Nuova Banca Mediterranea (poi acquisito da BP Bari) con richiesta di 32,5 milioni di euro, e *ii)* l'altro, per la posizione in capo a Banca Popolare di Bari con richiesta di 8,4 milioni di euro. Riguardo all'andamento dei due giudizi, si rappresenta quanto segue:

- i) in relazione al primo succitato giudizio, con sentenza del 24 gennaio 2017, il Tribunale di Bari ha condannato la Banca al pagamento di 4,7 milioni di euro in favore della Curatela. Nel maggio 2017, la Banca ha provveduto al pagamento dell'intera somma indicata nella sentenza oltre spese legali e interessi. In secondo grado, la Corte ha rigettato l'appello proposto dalla Banca condannandola al pagamento dell'intera somma di 32,5 milioni di euro. La Banca, avverso tale decisione, confortata da parere legale, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando una pluralità di vizi di natura processuale e sostanziale della sentenza di appello che non terrebbe conto, tra l'altro, del suddetto pagamento di 4,7 milioni di euro già effettuato. La Corte, con provvedimento del 12 novembre 2019, ha accolto l'istanza di sospensiva della sentenza di appello avanzata dalla Banca;
- ii) con riferimento al secondo succitato giudizio, con sentenza dell'8 novembre 2016, il Tribunale di Bari ha condannato la Banca al pagamento di 4,4 milioni di euro (ad oggi dalla Banca corrisposto) in favore della Curatela. La Banca ha interposto appello avverso tale decisione. La Corte di Appello ha dapprima sospeso parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza limitatamente all'importo di 1,3 milioni di euro, e, successivamente, a conclusione del giudizio, ha confermato la sentenza di primo grado. Controparte, dapprima, ha notificato autonomo ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza - da cui è conseguita

la necessità per la Banca di procedere alla notifica di apposito controricorso - e, successivamente, ha provveduto a notificare controricorso avverso il ricorso principale proposto dalla Banca e con il quale, quest'ultima, ha lamentato una pluralità di vizi di natura processuale e sostanziale della sentenza di secondo grado.

Allo stato, in relazione a entrambi i procedimenti pendenti in Cassazione, si è in attesa di conoscere la data di fissazione dell'udienza.

Tenuto conto delle ragioni a sostegno della Banca nei ricorsi in Cassazione oltreché dei pagamenti, già effettuati dalla Banca nei confronti della controparte, pari a complessivi 9,1 milioni di euro oltre spese legali e interessi, sulle predette posizioni sono stati formulati appositi accantonamenti ai sensi dello IAS 37.

Con riferimento al contenzioso con i Soci, soprattutto a partire dall'anno 2016 sono stati avviati diversi procedimenti giudiziari (mediazioni e cause) di natura civilistica aventi a oggetto le azioni della Banca anche emesse in occasione di operazioni di aumento di capitale.

Nei citati procedimenti, le principali contestazioni mosse all'operato della Banca riguardano:

- la presunta nullità delle operazioni di investimento poste in essere ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 58/1998 in ragione della asserita carenza di un contratto quadro di investimento concluso per iscritto;
- la presunta violazione degli obblighi di fonte primaria e secondaria gravanti sugli intermediari finanziari, con particolare riguardo alla asserita carente o non corretta profilazione degli investitori, nonché alla presunta carenza o incompletezza dell'informativa fornita a questi ultimi in merito alle caratteristiche e ai profili di rischio e di liquidità dei titoli azionari di Banca Popolare di Bari;
- la mancata o non tempestiva esecuzione degli ordini di vendita delle azioni;
- in limitati casi, la presunta violazione dell'art. 94 del D. Lgs. 58/1998 in punto di asserita falsità dei prospetti informativi relativi alle operazioni di aumento di capitale eseguite dalla Banca negli anni 2014-2015.

A fronte del *petitum* (di valore determinato) associato alle cause in essere, pari a circa 160 milioni di euro alla data di redazione del presente Bilancio semestrale, si è provveduto a effettuare un prudente apprezzamento del rischio di soccombenza formulando una stima degli accantonamenti in conformità a quanto previsto dallo IAS 37.

La Banca monitora costantemente l'andamento del contenzioso, anche prospetticamente. A tal proposito viene svolta un'ulteriore attività di valutazione e stima del rischio potenziale di contenzioso. All'esito, in considerazione di quanto disposto dal principio contabile IAS 37, la Banca ha formulato stime prudenziali di accantonamenti in bilancio in considerazione delle richieste anche stragiudiziali a oggi avanzate.

Per completezza, si segnala che sono in corso nr. 3 procedimenti penali (nr. 2 in fase di giudizio nonché nr. 1 in fase di indagini preliminari) nei confronti di ex esponenti aziendali e/o ex amministratori della Banca. Per quanto riguarda quelli che si trovano già a giudizio, in uno il Tribunale si è espresso, a fine 2021, escludendo la Banca dalle domande risarcitorie formulate da azionisti già costituiti parte civile contro gli ex esponenti aziendali e/o amministratori della Banca; per il secondo giudizio, nel quale il Tribunale ha respinto la richiesta della Banca di essere estromessa dal processo quale responsabile civile, taluni azionisti (a oggi circa 1.500) hanno inteso esercitare o potrebbero esercitare in futuro, sino a quando non sarà iniziato il dibattimento, l'azione risarcitoria in conseguenza di ipotesi di reato collegate allo svolgimento delle funzioni tipiche attribuibili agli imputati, e potranno, conseguentemente, assumere di fare valere anche eventuali

responsabilità della stessa Banca. Quanto al terzo procedimento, in fase di indagini, non risulta, allo stato, il coinvolgimento della Banca per le responsabilità di cui sopra.

Con riferimento alle operazioni di cessione pro-soluto di crediti NPLs perfezionate nel 2016, nel 2017 e nel 2018, sono pervenute richieste di indennizzo, ai sensi dei rispettivi contratti di cessione, da parte dei soggetti cessionari, che, nell'ambito della gestione delle attività di recupero, hanno formulato talune contestazioni alla Banca riferite a singoli rapporti ceduti.

Le richieste di indennizzo avanzate sono state formalmente contestate dalla Banca. I contratti di cessione prevedono che, qualora le parti non raggiungano una soluzione equa e soddisfacente sugli indennizzi richiesti, le controversie saranno risolte mediante arbitrato, da (tre) arbitri nominati in conformità a tale regolamento.

Alla data di riferimento del bilancio, la Banca, a fronte di tali controversie, ha stimato appositi accantonamenti ai sensi dello IAS 37.

Sempre in riferimento alle operazioni di cessione pro-soluto di crediti NPLs, in data 4 maggio 2022 Amco SpA ha inviato alla Banca una richiesta di indennizzo ai sensi del contratto di cessione – concluso con quest'ultima in data 29 giugno 2020 – avente a oggetto la cessione in blocco e pro-soluto, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385/1993, di un portafoglio di crediti deteriorati. In particolare, in tale richiesta Amco SpA ha eccepito l'assenza di documentazione costitutiva e probatoria di un numero significativo di rapporti creditizi ceduti ed elencati (circa 20 mila posizioni) con conseguente asserita violazione della dichiarazione resa dalla Banca ai sensi del contratto di cessione. Amco SpA ha, altresì, eccepito che la mancata consegna della documentazione a supporto dei rapporti ceduti ha precluso alla stessa l'esercizio dei diritti di credito connessi alla titolarità di tali posizioni con conseguente impossibilità di procedere al recupero delle medesime, richiedendo, per l'effetto, un indennizzo, pari, in aggregato, a euro 132,8 milioni, calcolato come somma del prezzo di acquisto individuale di ciascuna posizione oggetto di violazione oltre agli interessi, come previsto nel citato contratto di cessione.

Da una prima analisi, effettuata anche con il supporto di un consulente legale, è emerso che: *i)* la richiesta di indennizzo risulterebbe carente sia sotto il profilo del contenuto sia rispetto alle prescrizioni del contratto di cessione e sia rispetto al far sì che la cedente sia nella condizione di poter comprendere, verificare ed accertare i profili sopra elencati; *ii)* dal contenuto e formulazione della richiesta di indennizzo, non risulterebbe chiaro come si sarebbe concretizzata da parte della Banca la violazione della dichiarazione e garanzia di cui al contratto di cessione, né quale sarebbe stato il danno risarcibile effettivamente subito da Amco; *iii)* nella rappresentazione delle posizioni coinvolte dalla asserita violazione della dichiarazione e garanzia, non si dà atto della tipologia di documentazione mancante né dell'importo del risarcimento per singola posizione, essendo stato riportato solo l'importo complessivo in aggregato.

Inoltre, in merito alla asserita documentazione mancante relativamente alle posizioni cedute, non è stata attivata da Amco SpA la specifica procedura prevista dal contratto di cessione nel caso in cui la stessa debba richiedere alla cedente la documentazione mancante necessaria per la prova della titolarità dei rapporti ceduti, o per l'azionamento dei diritti acquistati nel contesto della cessione.

In considerazione di quanto rappresentato, anche con il supporto del consulente legale, sebbene non si possa escludere un rischio per la Banca, stante anche lo stato preliminare della controversia alla data di redazione del presente Bilancio semestrale non sussistono elementi che possano, allo stato, consentire la quantificazione di tale rischio.